



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 577/2020

**Determinazione n. 510 del 09/03/2020**

**Oggetto: BIRLA CARBON ITALY S.R.L. - RINNOVO A SEGUITO DI RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER L'INSTALLAZIONE SITA A TRECATE, VIA SAN CASSIANO N. 140**

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 1546 del 13 giugno 2014 e s.m.i., è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Columbian Carbon Europa S.r.l., ora Birla Carbon Italy S.r.l. per lo stabilimento sito a Trecate, via San Cassiano n. 140, per l'esercizio dell'attività di cui ai codici IPPC:

- Categoria 4.2 e) Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare metalloidi, ossidi metallici o altri composti organici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;
- Categoria 1.1) Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW;

Dato atto che in data 9 giugno 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la "Decisione di esecuzione 2016/902 della Commissione del 30 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica";

Vista la nota prot. prov. n. 14013 del 19 aprile 2017 con quale la Provincia di Novara, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, ha avviato nei confronti della ditta Columbian Carbon Europa S.r.l., ora Birla Carbon Italy S.r.l. la procedura di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento sito a Trecate in via San Cassiano n. 140;

Vista la nota della Provincia di Novara, prot. prov. n. 21634/2018, con la quale si è preso atto della variazione della denominazione sociale della Ditta da Columbian Carbon Europa S.r.l. a Birla Carbon Italy S.r.l., senza contestuale modifica di partita IVA, codice fiscale, sede legale e amministrativa;

Viste altresì le note della Provincia di Novara, prott. 21595/2018 e 35567/2018, con le quali è stata concessa proroga del termine per la presentazione dell'istanza di riesame;

Considerato che in data 28 febbraio 2019, prot. prov. n. 6464, Birla Carbon Italy S.r.l. ha presentato la documentazione finalizzata al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visti gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 7 maggio 2019 e considerato che nel corso della stessa il Gestore ha comunicato di non essere più interessato a mantenere anche la Categoria IPPC 1.1) Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW;

Dato atto che in data 20 novembre 2019, prot. prov. n. 32397, la Ditta ha presentato la documentazione integrativa richiesta nel corso della suddetta seduta;

Visti gli atti della seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 14 gennaio 2020 nella quale è stato espresso il parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90, comma 7, viene considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione;

Dato atto che dalla valutazione effettuata l'attività risulta condotta conformemente a quanto riportato nella "Decisione di esecuzione 2016/902 della Commissione del 30 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica";

Ritenuto pertanto di poter rilasciare il provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Birla Carbon Italy S.r.l. per lo stabilimento sito a Trecate in via San Cassiano n. 140;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

### **DETERMINA**

- di prendere atto delle risultanze delle sedute di Conferenza di Servizi tenutesi in data 7 maggio 2019 e 14 gennaio 2020, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;
- di rinnovare, a seguito di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Birla Carbon Italy S.r.l., con sede legale e operativa a Trecate in via San Cassiano n. 140 per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC:
  - Categoria 4.2 e) Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare metalloidi, ossidi metallici o altri composti organici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni elencate nell'Allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: autorizzazione alle emissioni in atmosfera e autorizzazione allo scarico;
- di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
- di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno programmati da ARPA Piemonte con modalità e frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del Gestore. Sulla base dei risultati dei controlli, l'Autorità competente potrà assumere i provvedimenti di cui al successivo comma 9 del medesimo articolo;
- che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il Gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione entro dodici anni dalla data del presente provvedimento (certificazione ISO 14000, certificato n. 3072) oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento potrà essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Novara anche su proposta delle altre Amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che la presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nella documentazione presentata dal Gestore per la capacità produttiva massima dichiarata di 90.000 t/anno;

- che le eventuali modifiche dell'installazione, successive al presente atto, saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.). Tra le sopra citate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
  - deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori/totalizzatori;
  - deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua ed in aria;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'attività da parte del Gestore secondo quanto definito nel successivo paragrafo "Piano di Monitoraggio e Controllo";
- di approvare la proposta di monitoraggio del suolo contenuta nella documentazione integrativa (prot. 32397/2019), come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Le prime analisi dovranno essere effettuate entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento e trasmesse unitamente al primo piano di monitoraggio utile, salvo il caso di risultati superiori ai limiti di legge. In questo ultimo caso gli esiti dei controlli dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Provincia, Comune ed ARPA. Relativamente al controllo delle acque sotterranee si rimanda ai monitoraggi effettuati a livello di polo industriale di San Martino di Trecate;
- che il Gestore trasmetta a Provincia e ad ARPA il piano di dismissione dell'Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Dovrà inoltre comunicare ai medesimi Enti la cessazione definitiva dell'attività, eseguendo, entro 60 giorni da essa, gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture ed i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana e/o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito;
- di precisare che durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. L'attività autorizzata deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attuando di conseguenza tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

## **1 - PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI**

1.1 - Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, il Gestore dovrà mantenere l'attuale Sistema di Gestione Ambientale, eventualmente integrandolo in modo che sia pienamente conforme a quanto indicato nella BAT 1 della "Decisione di esecuzione 2016/902 della Commissione del 30 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico dell'industria chimica", prevedendo l'aggiornamento periodico delle procedure e dei programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;

1.2 - i sistemi di gestione della sicurezza dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;

1.3 - i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche visive effettuate su reattori, serbatoi, bacini di contenimento, vasche, pavimentazioni impermeabili ecc. devono essere documentate e registrate, con cadenza almeno trimestrale, per la verifica da parte dell'Autorità competente;

- 1.4 -deve essere predisposto un programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite;
- 1.5 - in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- 1.6 - la Ditta dovrà essere dotata di procedure di emergenza da applicare in caso di emissioni non previste e incidenti che possono avere conseguenze dal punto di vista ambientale. Il piano di emergenza deve prevedere la descrizione dettagliata delle attrezzature che possono essere usate per far fronte a problemi di inquinamento (materiali assorbenti inerti, dispositivi per bloccare sversamenti o perdite accidentali di liquidi ecc.). Gli eventuali materiali assorbenti contaminati dovranno essere avviati a smaltimento in conformità alla normativa vigente sui rifiuti;
- 1.7 - in caso di malfunzionamenti che possano avere risvolti ambientali, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive. In caso di malfunzionamenti che dovessero dare origine a problematiche ambientali, il Gestore dovrà darne pronta comunicazione ad ARPA, Comune e Provincia;
- 1.8 - il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventi incidentali. A tal fine deve dotarsi di apposite procedure per la loro gestione, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato ed ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali;
- 1.9 - il Gestore dovrà operare in modo da evitare problematiche ambientali nel caso di assenza temporanea di corrente elettrica;
- 1.10 - il Gestore dovrà prevedere personale adeguatamente formato per interventi immediati, al fine di minimizzare gli eventi incidentali. Tali eventi devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'ARPA ed al Comune. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta alla Provincia e ad ARPA. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e per mitigare quanto possibile le conseguenze. Deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione;
- 1.11 - in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- 1.12 - i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi.

## **2 - RUMORE**

- 2.1 - L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla zonizzazione acustica del Comune di Trecate;
- 2.2 - qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale ed il rispetto dei limiti normativi vigenti;
- 2.3 - i rilievi fonometrici dovranno comunque essere ripetuti in occasione dei riesami dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o ad ogni modifica sostanziale delle emissioni sonore, con riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica al momento vigente.

## **3 - SUOLO/SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE**

- 3.1 - Deve essere periodicamente verificato lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti, dell'intera rete di raccolta delle acque;

3.2 - in caso di incidenti con rischio di contaminazione delle matrici ambientali dovranno essere prontamente attivati interventi di messa in sicurezza di emergenza e avviate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di siti contaminati. I risultati delle attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi non appena disponibili a Provincia, Comune ed ARPA. Nel caso si rilevassero valori di concentrazione degli inquinanti superiori alle CSC imposte dalla Tab. 2 dell'allegato 5 alla parte IV-Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà essere effettuata immediata comunicazione come previsto dalla normativa vigente in materia di siti contaminati.

#### **4 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

4.1 - Tutti i rifiuti devono essere classificati ed identificati con codici EER, al fine di individuare la forma di gestione (recupero e/o smaltimento) più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche;

4.2 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

4.3 - il Gestore si avvarrà del deposito temporaneo per tutte le categorie di rifiuto dichiarate, garantendo il rispetto delle condizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4.4 - nell'avvalersi del deposito temporaneo, il Gestore dovrà rispettare gli adempimenti di cui ai seguenti punti:

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- il deposito deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
- ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Devono essere riportati i codici EER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;

4.5 - il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per renderli disponibili all'Autorità competente, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate;

4.6 - il Gestore è comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento.

#### **5 - SCARICHI INDUSTRIALI E DOMESTICI**

5.1 - Lo scarico delle acque reflue industriali e domestiche è immesso, previo trattamento biologico a ossidazione totale, nel Naviglio Langosco (Fg. 31, mapp. 31) o, in alternativa, nel canale Nuovo Sforzesco (Fg. 31, mapp.120);

5.2 - lo scarico deve essere conforme ai valori limite di emissione in acque superficiali della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (su campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; per campione medio si intende un campione che viene realizzato mescolando un numero di campioni equivalenti, prelevati ad opportuni intervalli di tempo, nell'arco di almeno tre ore);

5.3 - gli esiti degli autocontrolli prescritti dovranno essere trasmessi alla Provincia e ad ARPA, non appena disponibili, dovranno essere firmati digitalmente dal tecnico del laboratorio che ha effettuato l'analisi e dovranno riportare il giudizio di conformità;

5.4 - dovrà essere effettuata regolare manutenzione e controllo del funzionamento delle vasche di chiarificazione e dell'impianto di ossidazione totale;

5.5 - negli scarichi civili non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso civile, neppure in minima quantità;

5.6 - l'azienda deve controllare settimanalmente che l'immissione non causi un peggioramento dell'idroambiente del corpo idrico recettore a causa di torbidità, schiume, depositi. Il Gestore è tenuto a registrare la data e gli esiti delle verifiche effettuate;

5.7 – l'impianto di trattamento delle acque reflue deve essere condotto e controllato da personale specializzato e mantenuto sempre in perfetta efficienza. Eventuali disfunzioni o interventi di manutenzione strutturale che comportino un fermo prolungato ed il successivo riavvio del trattamento dovranno essere comunicati tempestivamente agli enti di controllo;

5.8 – tutte le analisi dovranno essere conservate agli atti;

5.9 – qualora si dovessero verificare problematiche sulla qualità dello scarico o sul corso d'acqua recettore dovranno essere informati immediatamente Provincia, ARPA e Comune;

5.10 – qualora l'attività cambi, comportando caratteristiche quali-quantitative dello scarico diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata istanza di modifica.

## **6 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

6.1 - Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;

6.2 - i valori limite di emissione fissati nell'Allegato A rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;

6.3 - per il solo punto di emissione E3, i valori limite riportati nel suddetto allegato sono da riferirsi agli effluenti gassosi umidi e per i parametri misurati in continuo, si ritengono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore 1.25;

6.4 - l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A, salvo per le condizioni diverse dal normale esercizio espressamente indicate;

6.5 - i valori limite di emissione indicati per il punto E3 risultano applicabili solo ed esclusivamente in condizioni di esercizio diverse dalla "fase di avvio a temperatura inferiore a 250°C", il quanto il Gestore ha fornito idonea documentazione attestante che fino al raggiungimento di tale valore l'analizzatore in continuo per le polveri fornisce misurazioni falsate dalla presenza di micro-gocce di acqua;

6.6 – il valore limite per gli ossidi di zolfo fissato per il punto di emissione E3 è da considerarsi elevato a 1500 mg/Nm<sup>3</sup> in occasione della conduzione di prove di nuovi prodotti, comunque per un periodo massimo non superiore a 15 giorni all'anno. Le date e la durata delle campagne di lavoro su tali prodotti dovranno essere comunicate a Provincia, Comune ed ARPA con un anticipo di 15 giorni lavorativi;

6.7 – gli effluenti provenienti dalla fase di reazione (pirolisi) devono essere convogliati ad un sistema di combustione. La temperatura degli effluenti in uscita dalla camera di combustione deve essere controllata e registrata in continuo. Tale temperatura non deve essere comunque inferiore ai 750°C. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno ed essere a disposizione degli organismi preposti al controllo;

6.8 – per il punto di emissione E3 devono essere rilevate e registrate in continuo le concentrazioni di O<sub>2</sub> libero, di CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, portata e la temperatura degli effluenti gassosi. Le relative registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno cinque anni e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo. E' ammessa la conservazione su supporto informatico;

6.9 – di precisare che il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, come definito al p.to 5.5 dell'All. VI del D.Lgs. 152/06, non inferiore all'80%. Nel caso in cui tale valore non venisse raggiunto, il Gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura dandone comunicazione ad ARPA e Provincia. Il controllo del livello di inquinanti delle emissioni e dei parametri di processo deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nella parte II, sez. 8, dell'All. II e nell'All. VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

6.10 – entro tre mesi dalla data del presente provvedimento dovrà essere trasmesso a Provincia ed ARPA, al fine della sua approvazione, il manuale SMCE redatto secondo le Linee Guida predisposte da ARPA e scaricabili all'indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle->

[emissioni-in-atmosfera/LineaGuidaSMCEArpaPiemonte\\_rev3.pdf](#). Sulla base della valutazione da parte di ARPA di tale documento si completeranno le prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera. Nel medesimo termine dovrà essere inviata a Provincia ed ARPA una proposta di forme alternative di controllo delle emissioni da applicare in periodi in cui non sia possibile effettuare le misure in continuo, come previsto al p.to 2.5 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

6.11 annualmente dovrà essere effettuata la determinazione dell'indice di accuratezza relativo, come descritto nel punto 4.4, Allegato VI del D.Lgs. 152/06;

6.12 – qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento. In occasione di eventuali guasti strutturali sugli essiccatori, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile le normali condizioni operative, dovrà essere adottata la procedura descritta nel documento prot. 13871/2006;

6.13 – la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad ARPA, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti, non appena disponibili, devono essere trasmessi a Provincia ed ARPA secondo il format in allegato al presente provvedimento;

6.14 – per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"(Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal D.M. 25/08/2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;

6.15 - i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico degli stessi in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione. Al fine di permettere un adeguato accesso per campionamenti/controlli, dovranno essere predisposti, presso tutti i punti di emissione, scale dotate di protezioni fisse e sistemi anti-caduta ai fini di renderli accessibili in sicurezza. In alternativa, è assentibile l'accesso ai camini tramite carrelli elevatori, purché gli stessi siano sempre disponibili, a norma, guidati da personale adeguatamente formato per l'utilizzo e garantiscano l'accesso ai punti di prelievo in sicurezza;

6.16 – tutti i camini devono essere identificati con idonea cartellonistica riportante la relativa denominazione (come da quadro riassuntivo);

6.17 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;

6.18 - con riferimento alle possibili emissioni diffuse di COV, entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento, deve essere condotta una campagna di monitoraggio tramite l'utilizzo di metodi di sniffing o tecniche di imaging ottico per la rilevazione di gas. Sulla base dei risultati, da trasmettere non appena disponibili a Provincia ed ARPA, verrà valutata la necessità di implementare il piano di monitoraggio con campagne analitiche periodiche o di prescrivere l'implementazione delle tecniche di riduzione di cui alla BAT 19 della Decisione 2016/902.

## **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

- Il piano di monitoraggio e controllo deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'AIA sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;

- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate nella tabella sotto riportata. I controlli dovranno essere effettuati per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione. I dati analitici dovranno essere presentati anche in formato grafico per una maggiore facilità di lettura;
- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'Allegato 2, capitolo H, par. "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08/99 n. 372;
- la relazione di cui al presente capoverso dovrà essere inviata a Provincia, ARPA, Comune ed AS.L. NO entro il 31 marzo a mezzo PEC. Resta comunque inteso che la Ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

<b>PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</b>						
<b>Risorsa idrica</b>						
Tipologia	Anno di riferimento	di	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo totale annuo (m <sup>3</sup> /anno)	Consumo annuo specifico (m <sup>3</sup> /t prod. finito, se calcolabile)
<b>Risorsa energetica</b>						
Energia elettrica	Anno di riferimento	di	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. finito, se calcolabile)
Energia termica	Anno di riferimento	di	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. finito, se calcolabile)
<b>Emissioni puntuali in atmosfera</b>						
Camini come riportati nel quadro emissioni (ad esclusione di E9, E10, E17, E18, E19, E30A, E30B, E30C)					Analisi annuali (allegare report analitici) e sunto, anche grafico, dell'andamento dei dati rilevati	
Contenuto medio annuo di zolfo nella materia prima utilizzata						
<b>Rumore</b>						
In occasione di modifiche impiantistiche o rinnovo AIA						
<b>Rifiuti</b>						
Anno	Tipologia	A recupero (t)		A smaltim. (t)	Quantitativo rifiuti/quantitativo prodotto finito	
Pericolosi						
Non pericolosi						
<b>Acque reflue</b>						
<i>Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali e domestiche dello stabilimento</i>						
COD (come O <sub>2</sub> )						



BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )	Analisi a cadenza trimestrale (allegare report analitici) e sunto, anche grafico, dell'andamento dei dati rilevati
Solidi Sospesi Totali	
pH	
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	
Tensioattivi anionici	
Tensioattivi non ionici	
Tensioattivi totali	
Azoto Nitrico (come N)	
Azoto Nitroso (come N)	
Cloruri	
Solfati (come SO <sub>4</sub> )	
Cromo totale	
Ferro	
Fosforo totale (come P)	
Nichel	
Zinco	
Idrocarburi totali	
Grassi ed olii animali / vegetali	
<b>Protezione acque sotterranee e suolo</b>	
Report controlli analitici effettuati a livello di Polo industriale di Trecate	
Analisi suolo	Frequenza ogni dieci anni

- che copia del presente provvedimento sia sempre custodita presso l'installazione;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni. La presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili in cui intende effettuare le operazioni autorizzate;
- che copia del presente provvedimento sia messa a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet istituzionale della Provincia;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa agli Enti interessati dal procedimento;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni o provvedimenti, comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza,

secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

IL DIRIGENTE  
(ROSSI GIACOMO)  
sottoscritto con firma digitale

SEGUONO ALLEGATI

STABILIMENTO: BIRLA CARBON ITALY S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 003149/38				
RIFERIMENTO: PLANIMETRIA Emissioni atmosferiche datata 20/02/2019 allegata ad istanza di riesame							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 Mpa]	[Kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E3	Impianto di processo principale +centrale termoelettrica+ movimentazione prodotto finito (3)	214.000	24	Cont.	350	Polveri totali (1)	15,4	3,30	65	3.940	-
						NO <sub>x</sub>	443,9	95,00			
						SO <sub>x</sub>	1400	299,60			
						CO	88,7	19,00			
						IPA	0,01(2)	-			
<p>(1) valore applicabile con esercizio a T &gt; 250°;</p> <p>(2) Come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore della somma di: Benz(a)antracene, Dibenz(a,h)antracene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(J)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene.</p> <p>(3) I valori di emissione riportati si riferiscono agli effluenti gassosi umidi</p>											
E9	Camino generatore Cospe	Non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 14, lettera h) del D.Lgs 152/06									
E10	Movimentazione prodotto finito	10.000	backup		90	Polveri Totali	10	0,1	14	0.35	Filtro tipo Pulsaire

STABILIMENTO: BIRLA CARBON ITALY S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 003149/38				
RIFERIMENTO: PLANIMETRIA Emissioni atmosferiche datata 20/02/2019 allegata ad istanza di riesame							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 Mpa]	[Kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E17	Vent. Bag Collector U/2	4.500	< 0,5 h/anno	Spot (fuori tensione)	200	CO	7-12% vol.	25-45 Kg per episodio	19,2	0,7	-
		1.000	20 h/anno	Spot (riscaldamento)	200	CO	trascurabile	-			
E18	Vent. 1 Bag Collector U/1	2.500	< 0,5 h/anno	Spot (fuori tensione)	200	CO	7-12% vol.	15-30 Kg per episodio	19,9	0,6	-
		300	20 h/anno	Spot (riscaldamento)	200	CO	trascurabile	-			

STABILIMENTO: BIRLA CARBON ITALY S.R.L.							CODICE STABILIMENTO: 003149/38				
RIFERIMENTO: PLANIMETRIA Emissioni atmosferiche datata 20/02/2019 allegata ad istanza di riesame							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 Mpa]	[Kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E19	Vent. 2 Bag Collector U/1	3.500	< 0,5 h/anno	Spot (fuori tensione)	200	CO	7-12% vol.	20-40 Kg per episodio	19,9	0,6	-
		600	20 h/anno	Spot (riscaldamento)	200	CO	trascurabile	-			
E30A- E30B- E30C	Cappe di laboratorio	Emissioni scarsamente rilevanti									
E31	Linea U2 – micronizzazione prodotto	8000	da 4000 a 8000 h/anno	Continua durante il funz. del micronizzatore	100	Polveri Totali	15	0,12	10.3	0.55	Filtro pulse-jet
E32	Sistema trasporto prodotto ai silos	22000	24	Continua	100	Polveri Totali	10	0,22	15	0.8	Filtro pulse-jet

INFORMAZIONI GENERALI											
<b>Impresa</b>				<b>Campagna di rilevamenti alle emissioni</b>				<b>Timbro Lab. di parte</b>			
Ragione sociale:		codice impresa:		data dell'autocontrollo							
Nominativo del Gestore (o del Referente)				n. di giornate effettuate per il campionamento del camino							
<b>Estremi autorizzativi</b>				ora di inizio e fine delle operazioni nel/i giorno/i							
Aut. n.		del		tipo di autocontrollo (iniziale/periodico/unico)							
Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica:				scadenza prossimo autocontrollo							
Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di emissione:				<b>Eventuali note</b>							
Provenienza effluenti:		Tipo di impianto d'abbattimento:									
<b>Ente di controllo</b>				<b>Laboratori coinvolti</b>							
Presenza dell'Ente di controllo durante i campionamenti		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		Laboratori che hanno effettuato i campionamenti:		Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:					
Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di controllo:						Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:					
				Laboratori d'analisi (se diversi da quelli che hanno effettuato i campionamenti):		Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:					
						Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:					
<b>CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rif. Manuale 158 UNICHIM)</b>											
<b>Criteri di campionamento</b>						<b>Caratteristiche del camino e parametri fisici dell'emissione</b>					
livello di emissione		Costante	<input type="checkbox"/>	Variabile	<input type="checkbox"/>	<b>Punto di emissione</b>			<b>Parametri fisici dell'emissione</b>		
andamento emissione		Continuo	<input type="checkbox"/>	Discontinuo	<input type="checkbox"/>	altezza dal piano campagna [m]			temperatura media [°C]		
conduzione d'impianto		Costante	<input type="checkbox"/>	Variabile	<input type="checkbox"/>	altezza del punto di prelievo [m]			umidità [%V]		
marcia impianto		Continuo	<input type="checkbox"/>	Discontinuo	<input type="checkbox"/>	direzione allo sbocco (vert / orizz)			ossigeno libero sul secco [%V]		
classe di emissione		<b>I</b>		<b>II</b>		Diametro/lato x lato camino al punto di prelievo [m]			velocità lineare [m/s]		
numero di campionamenti		≥3		≥3per fase		sezione [m <sup>2</sup> ]			portata autorizzata [Nm <sup>3</sup> /h]		
durata del campionamento		≥30'	<input type="checkbox"/>	≥30'	<input type="checkbox"/>	N° bocchelli presenti nel piano di misura			portata umida [m <sup>3</sup> /h]		
tipo di campionamento		casuale		casuale		pressione barometrica [hPa]			portata norm. umida [Nm <sup>3</sup> /h]		
periodo di osservazione		qualsiasi		durata fase		<b>Compilare informazioni di PAG. 2</b> sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo			portata norm. secca [Nm <sup>3</sup> /h]		
				casuale							
				qualsiasi							
				durata fase							
				qualsiasi							
				durata fase							
				durata fase							

<b>Report Verifica adeguatezza punto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1, UNI EN 15259, 13284-1</b>									
Composizione Gas:	O2:		% v/v	CO2:		%v/v	Umidità		% v/v
Pressione Atmosferica:	Patm:		mbar	Cond.Meteocl.					
Fattore di taratura Pitot:		Tipo Pitot:	S	Sezione prelievo :			orizzontale		
			L				verticale		
<b>Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da ostacoli (curve, ecc), 5 diametri dallo sbocco a camino :</b>							<b>SI</b>	<b>NO</b>	
<b>presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso :</b>							<b>SI</b>	<b>NO</b>	

**Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008.**

Bocchello di misura n°.... :							Ora inizio misure:													
Affondamento (i) nr. :	1		2		3		4		5		6		7		8		9.....12+4/m <sup>2</sup>		Media <x <sub>i</sub> >	Condizione
cm																				
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		< 15°
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		NO
ΔP [Pa]																				
T [°C]																				
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min	v max <sub>i</sub> / v min <sub>i</sub> < 3:1

  

Bocchello di misura n°.... :							Ora inizio misure:													
Affondamento (i) nr.:	1		2		3		4		5		6		7		8		9.....12 +4/m <sup>2</sup>		Media <x <sub>i</sub> >	Condizione
cm																				
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		< 15°
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		NO
ΔP [Pa]																				
T [°C]																				
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min	v max/v min < 3:1

**MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE**

		inquinante 1	inquinante 2	inquinante 3	inquinante 4	inquinante 5	<b>Tarature</b> (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino)		
orario camp. o durata (min)	<b>metodo</b>							tipo di miscela di gas	
		flusso di campionamento [l/min]						<b>inquinante 1</b>	concentrazione dei singoli componenti presenti
		Diametro interno ugello polveri (mm)						<b>inquinante 2</b>	
		Diametro filtro polveri (mm)						<b>inquinante 3</b>	
		Tipologia filtro polveri						<b>inquinante 4</b>	
		eventuale marca e matricola degli analizzatori impiegati <sup>(1)</sup>						<b>inquinante 5</b>	
		data effettuazione ultima taratura							
metodica analitica							<b>Grafici di eventuali parametri con misure in continuo</b>		
limite di rivelabilità									
conc. prima prova (E1) *	<b>campionamenti</b>								
conc. seconda prova (E2) *									
conc. terza prova (E3) *									
conc. quarta prova (E4) *									
conc. quinta prova (E5) *									
livello di emissione medio ( $\bar{E}$ ) *	<b>analisi dei dati</b>						<b>Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile dell'autocontrollo</b>		
flusso di massa ( $\bar{E} \cdot Q$ ) **									
deviazione standard (s)									
coeff. di variazione ( $s / \bar{E}$ )									
livello emissivo ( $\bar{E} + s$ )									
flusso di massa [ $Q \cdot (\bar{E} + s)$ ] **									
concentrazione autorizzata									
flusso di massa autorizzato									

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura.

\* valore in concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo \*\* prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti



**INFORMAZIONI ACQUISITE/DICHIARATE DAL GESTORE DELL'IMPIANTO**

**CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO**

Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc...)


Eventuali note
